

## Norme & Tributi Giustizia e sentenze

### DECRETO «CURA ITALIA»

#### 1 I PROCESSI

Il decreto legge 18/2020 dispone che fino al 15 aprile sono sospese le udienze nei procedimenti civili e penali in corso presso tutti gli uffici giudiziari. È anche sospeso fino al 15 aprile il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, oltre che, nei processi penali, il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare

#### 2

#### LE ECCEZIONI

Il decreto legge individua alcuni procedimenti per cui le sospensioni non operano. Tra gli altri alcuni procedimenti in materia di famiglia (dichiarazioni di inidoneità, cause per l'annullamento e abusi familiari) e penali (convalida dell'arresto e del fermo, processi per direttissima) e procedimenti urgenti perché occorre assicurare prove indifferibili

#### 3

#### NO AGLI ASSEMBRAMENTI

Terminato il periodo di sospensione, dal 16 aprile e fino al 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti la Regione e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, devono adottare misure organizzative per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone. Ad esempio: limiti all'accesso del pubblico, processi penali a porte chiuse, udienze rinviate a dopo il 30 giugno

#### 4

#### PIÙ TELEMATICA

Il decreto legge promuove l'uso degli strumenti telematici per consentire alla giurisdizione di continuare a operare. Ad esempio, fino al 30 giugno diventa obbligatorio depositare online anche gli atti introduttivi del giudizio e le udienze civili che richiedono solo la presenza delle parti e dei difensori si potranno svolgere con collegamenti da remoto

#### 5

#### LA MEDIAZIONE

Fino al 15 aprile sono sospesi anche i termini per svolgere le attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono quindi sospesi i termini di durata massima di questi procedimenti

# La chance della mediazione a distanza per superare lo stop fino al 15 aprile

## EMERGENZA COVID-19

### GIUSTIZIA



Già le norme del 2010 consentono di lavorare con modalità telematiche

Gli organismi di mediazione di sistemi per confrontarsi in videoconferenza

Marco Marinaro

La mediazione delle liti civili e commerciali può proseguire utilizzando la potenzialità della telematica. Questo nonostante la sospensione dei

termini decisa dal 9 marzo fino al 15 aprile dal decreto legge «cura Italia» (18/2020) per contenere il contagio da coronavirus.

Il decreto legge - che ha sospeso le udienze e i termini nei processi civili e penali fino al 15 aprile - ha infatti sospeso anche i termini delle procedure di mediazione ma solo nei casi in cui costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Una sospensione finalizzata a tutelare le parti e gli organismi che non possono o che non ritengono di svolgere alcuna attività nel periodo indicato. Resta ferma invece la possibilità di attivare e proseguire le procedure di mediazione d'intesa tra le parti e l'organismo utilizzando gli strumenti di comunicazione "a distanza".

Le norme sulla mediazione (articolo 3, comma 4, decreto legislativo 28/2010) permettono infatti di svolgere la procedura secondo le modalità telematiche previste dal regolamento di ciascun organismo, che deve essere stato approvato dal ministero della Giustizia. La maggioranza

degli organismi di mediazione in Italia sono già attrezzati per operare con sistemi di videoconferenza e quindi possono garantire lo svolgimento dei procedimenti anche in questo periodo di sospensione delle attività processuali e senza costi aggiuntivi.

Sugli aspetti tecnici non esiste una regolamentazione ministeriale a carattere generale, ma in più occasioni il ministero della Giustizia, in sede di approvazione e verifica dei regolamenti degli organismi, ha escluso che possano essere utilizzati i più comuni sistemi di video conferenza (come Skype) e richiesto l'utilizzo di piattaforme integrate ad accesso riservato specificamente progettate per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. Una rigidità che forse ora si potrebbe ripensare, dato che lo stesso ministero, con i provvedimenti urgenti contro il contagio, ha individuato Skype for Business e Teams come sistemi da utilizzare per svolgere da remoto le udienze civili.

Allo stato attuale occorre tenere presente per chi intende avviare una mediazione o proseguire nello svolgimento della procedura già avviata che la modalità telematica è attuabile solo se le parti sono concordi e manifestano esplicitamente il loro consenso. Peraltro, è sempre ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente all'udienza in presenza del mediatore nella sede dell'organismo.

Il servizio telematico di mediazione in questo momento appare in grado quindi non solo di rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, consentendo una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura, ma anche di rendere effettiva l'erogazione di un servizio pubblico di giustizia alternativa tutelando anche la salute degli operatori e di tutte le parti coinvolte.

Infatti, la procedura viene resa accessibile dagli organismi di mediazione a chiunque possieda una po-

stazione (computer fisso o notebook) collegata a internet e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio. In tal modo si permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio o da casa, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo consentendo loro (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte e entrambe le parti che in sessioni dedicate a ognuna delle parti) in tempo reale a distanza.

All'esito del procedimento di mediazione le parti assistite dai rispettivi avvocati ricevono direttamente in formato elettronico (attraverso il circuito garantito di posta elettronica certificata) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni della mediazione raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo. La sottoscrizione del verbale può avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia con modalità analogica (firma autografa e attestata).

## La nuova convivenza non fa sempre perdere la casa familiare

### CRISI DI COPPIA

L'assegnazione è revocata solo se si accerta il pregiudizio per i figli

Giorgio Vaccaro

L'assegnazione della casa familiare, decisa quando i genitori si lasciano, non viene sempre meno se chi ne beneficia inizia a convivere con un nuovo partner. Va privilegiato infatti l'interesse dei figli minori a conservare l'ambiente domestico e, se la nuova convivenza non causa loro un pregiudizio, l'assegnazione dell'immobile non cessa. Lo ha chiarito il Tribunale di Castrovillari con la sentenza del 19 febbraio scorso (giudice Laviola).

L'assegnazione della casa familiare viene infatti sempre disposta a tutela dell'habitat domestico dei figli minori della coppia che cessa la convivenza. La revoca è ammissibile solo se le mutate condizioni recano un pregiudizio ai minori. Per revocare l'assegnazione della casa coniugale al genitore che convive con i figli occorre quindi accertare, nel caso concreto, la contrarietà all'interesse dei minori della nuova convivenza dell'adulto.

Né rileva che la casa coniugale sia in realtà di proprietà di terzi. È quanto è accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Castrovillari: a chiedere l'intervento del giudice sono stati i nonni paterni, proprietari della casa familiare assegnata in comodato, dopo la fine della relazione tra il loro figlio e la sua ex, a quest'ultima e al bimbo nato dalla coppia. I nonni hanno chiamato in causa la madre per chiederle di rilasciare l'immobile dato che aveva iniziato a convivere con un altro uomo.

Il giudice richiama la giurisprudenza che ha interpretato la norma ora contenuta nell'articolo 337-sexies del Codice civile (in precedenza articolo 155-quater), che prevede che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Disposizione che non va intesa in senso assoluto: occorre sempre esaminare l'effettiva contrarietà all'interesse dei minori, titolari dell'assegnazione, dell'instaurata nuova convivenza. Se questa contrarietà non viene accertata, l'immobile resterà al genitore convivente con i figli, a prescindere dalla nuova convivenza.

Così, osserva il Tribunale di Castrovillari, è «evidente che l'avvio di una nuova convivenza da parte della convenuta nell'immobile per cui è causa non determina ipso facto la cessazione dell'assegnazione dello stesso quale casa familiare, essendo necessaria una verifica della persistenza dell'interesse del minore a continuare ad abitare nella medesima casa unitamente alla madre e al suo nuovo compagno».

Un interesse che, nel caso esaminato dal Tribunale di Castrovillari, c'è, dato che il nuovo compagno «sta contribuendo sensibilmente ad aiutare la madre a prendersi cura, anche a livello economico, del figlio». Rileva anche il fatto che il minore sia affetto da gravi problemi di salute, per cui «la presenza quotidiana e stabile di un'altra persona a fianco della madre non può avere effetti positivi anche nella prospettiva della gestione del minore e delle sue necessità».

Per questi motivi il giudice respinge la domanda dei nonni paterni e conferma l'assegnazione in comodato della casa familiare.

## Per provare il patto fiduciario basta la scrittura privata

### IMMOBILI

Le Sezioni Unite chiudono il contrasto interpretativo: non serve il contratto

Angelo Busani  
Elisabetta Smaniotto

Il riconoscimento scritto che un dato bene immobile è intestato fiduciariamente a nome altrui è sufficiente affinché il proprietario-fiduciante possa pretendere il ritrasferimento del bene a nome proprio: non occorre, in sostanza, che risulti in forma scritta anche il negozio fiduciario e, cioè, l'accordo con il quale Caio accetta di intestarsi un dato bene di proprietà di Tizio. È quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 6459 del 6 marzo 2020, che non solo compone un aspro contrasto verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, ma dà anche credito a una tesi che era risultata minoritaria nelle decisioni precedenti.

Il tema è quello dell'accordo (il cosiddetto negozio fiduciario o pactum fiduciae) tra Tizio e Caio con il quale Caio accetta di intestarsi beni di proprietà di Tizio: vuoi perché Caio li acquista con denaro di Tizio, vuoi perché Tizio, avendoli comprati a suo nome, intende (ad esempio, per un certo periodo) non avere in capo a sé l'intestazione di questi beni.

È pacifico che quando Caio si rende acquirente in via fiduciaria su incarico di Tizio, i beni acquistati appartengono sostanzialmente a Tizio anche se sono formalmente intestati a Caio. Quindi, ad esempio, se i creditori di Tizio lo sanno, validamente pignorano i beni formalmente intestati a Caio; ancora, se Tizio muore, nella sua eredità sono compresi anche i beni formalmente intestati a Caio.

Ebbene, se il pactum fiduciae è

formalizzato per iscritto, non si pone alcun tema: in qualsiasi tempo Tizio desidera divenire intestatario dei beni fiduciariamente intestati a Caio, egli può pretendere da Caio di compiere le attività occorrenti e, in caso di rifiuto di Caio, Tizio può ottenere (in base all'articolo 2932 del Codice civile) una sentenza che tenga luogo dell'attività di reintestazione che Caio non vuole compiere.

La questione si pone invece se il pactum fiduciae non risulta da un documento scritto, ma si ha solo una scrittura nella quale Caio riconosce che i beni a lui intestati sono di proprietà di Tizio; la scrittura può anche contenere l'impegno di Caio al ritrasferimento a Tizio dell'intestazione formale dei beni in questione. Il problema deriva dal fatto che la legge prescrive la for-

ma scritta sia per gli atti che hanno per effetto il trasferimento della proprietà di beni immobili (articolo 1350 n. 1 del Codice civile), sia per gli atti dai quali (come accade per il contratto preliminare di compravendita immobiliare) scaturisce un obbligo al trasferimento di beni immobili (articolo 1351 del Codice civile).

Finora, la tesi dominante in Cassazione (5663/1998, 6024/1993, 3706/1994, 9489/2000, 4886/2003, 8001/2011, 10163/2011, 11757/2014, 13216/2017) riteneva che, qualora il negozio fiduciario avesse a oggetto diritti reali immobiliari, il pactum fiduciae dovesse avere la forma scritta a pena di nullità: in altri termini, in mancanza della forma scritta, il fiduciante non avrebbe avuto azione contro il fiduciario per il ritrasferimento dei beni fiduciariamente intestati al fiduciario.

La tesi giurisprudenziale minoritaria (Cassazione 10633/2014), invece, riteneva che, in mancanza di un pactum fiduciae redatto per iscritto, fosse sufficiente per il fiduciante esibire in giudizio una dichiarazione scritta del fiduciario attestante l'altrui proprietà sostanziale e l'impegno a trasferire al fiduciante gli immobili fiduciari.

Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente aderito a questa seconda tesi, decidendo che l'accordo fiduciario non necessita indefettibilmente della forma scritta a pena di invalidità (in quanto non vi è alcuna norma che lo preveda) e che la prescrizione di forma si intende ugualmente soddisfatta in caso di esistenza di una dichiarazione scritta con la quale il fiduciario si impegna a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione del pactum fiduciae. In sostanza, è eccessivo ritenere estensibile al pactum fiduciae la medesima prescrizione di forma dettata dalla legge per il contratto preliminare.

### QUOTIDIANO

#### DEL DIRITTO



### GENITORI RESPONSABILI Si deve vigilare sui figli che usano Whatsapp

I genitori sono chiamati a educare i loro figli a un corretto utilizzo dei mezzi tecnologici e a vigilare attivamente per evitare che usandoli danneggino se stessi o altri. Lo ha stabilito il Tribunale di Caltanissetta che ha deciso un caso di molestie via Whatsapp fatte da un minore.

— Michol Fiorendi

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianodiritto.ilssole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilssole24ore.com)

## NORME & TRIBUTI MESE

IL MENSILE DI APPROFONDIMENTO PER I PROFESSIONISTI DEL FISCO CON LE FIRME PIÙ PRESTIGIOSE DEL SOLE 24 ORE

**ACCERTAMENTO**  
Ravvedimento delle fatture false: benefici penali e criticità

**IVA**  
Call-off stock: il nuovo regime del contratto

**SANZIONI**  
Reverse charge: l'errata applicazione

**CONTABILITÀ E BILANCIO**  
Nano-imprese: il Cndec a supporto dei revisori

IN EDICOLA A €12,90  
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO  
OPPURE SU [offerte.ilssole24ore.com/net](http://offerte.ilssole24ore.com/net)



Il Sole  
24 ORE